



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile

Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al numero di R.G. 3284/2016 avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”
vertente

T R A

Parte_1 , C.F. *C.F._1* , rappresentata e difesa dagli avvocati Curcio Lucio e
Luciana Iannielli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Potenza giusta mandato a
margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

E

Controparte_1 , C.F. *C.F._2* , rappresentato e difeso dall’avv. Beniamino
Palamone, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;

E

Controparte_2 CF *C.F._3* e *Controparte_3* C.F.
C.F._4 , rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Maria Molinari, con studio in
Potenza ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato in atti;

CONVENUTI

nonchè

Controparte_4 ed eredi di *Persona_1* , C.F. *P.IVA_1*
in persona dei soci e legali rappresentanti *Controparte_2* e *Controparte_3* , rappresentata
e difesa dall’avv. Massimo Maria Molinari, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliati,
giusta mandato in atti;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1*, *Controparte_2* e *Controparte_3*, gli ultimi due in qualità di eredi di *Persona_1*, al fine : di accertare e dichiarare che essi sono debitori, in solido, nei confronti della medesima, delle rate di mutuo scadute e da scadere, sino a concorrenza della somma di € 65.000,00 pari al mutuo contratto con la *Controparte_5* oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore che risultasse dovuta; di condannare i convenuti al pagamento della predetta somma, ovvero della somma, maggiore e minore, che risultasse dovuta oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1*, il quale contestava nell'an e nel quantum la domanda attorea, domandandone il rigetto.

Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata il 27.2.2018, *Controparte_2* e *Controparte_3* [...], i quali domandavano il rigetto della domanda, in quanto infondata.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata, giusta ordinanza del 25.7.2017, [...]
Controparte_6, con comparsa depositata il 27.2.2018, domandando il rigetto della domanda proposta dall'attrice, contestandone il fondamento, in fatto ed in diritto.

La causa era istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e, all'udienza del 5.11.2025, era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.

La domanda dell'attrice non è meritevole di accoglimento, non avendo la parte assolto in maniera convincente all'onere probatorio a suo carico.

Nel merito, l'attrice, coniuge di *CP_4*, deceduto nel 2013, la quale agisce non nella qualità di erede del primo, ma in proprio, domanda la ripetizione delle somme che ella sostiene di avere versato, in adempimento di un contratto di mutuo, ratei che, in forza di accordi intervenuti tra i soci del *CP_4* [...], avrebbero dovuto essere pagati da quest'ultimo, reale beneficiario delle somme ottenute.

Procedendo con ordine, *CP_4*, *Parte_2* e *Controparte_1* (questo sino al recesso intervenuto nel 2010) erano soci della società *Controparte_4*.

In data 25.5.2007, con atto notarile, gli amministratori, tra i quali *CP_4*, vendevano a *CP_3* [...], studente e figlio di *CP_4* l'immobile, di proprietà della società, ubicato in Via Enna, in catasto del Comune di Potenza foglio 29 particella 4732, al prezzo di € 65.000,00, dei quali € 31.250,00 versati alla data di stipula e la restante parte a mezzo di "utilizzo del netto del contratto di mutuo bancario" che era stipulato in pari data dai genitori dell'acquirente, *Parte_1* e *CP_4* [...]

Risulta, inoltre, che tutti i soci e l'acquirente, con scrittura privata datata 25.5.2007, dichiarassero come il contratto di compravendita fosse, in realtà, simulato e "finalizzato a riconoscere un diritto

acquisito in capo a **CP_4** da tempo in possesso dell'immobile *“solo formalmente”* in capo alla società, reale destinataria delle somme ricavate in forza del mutuo.

A fronte della disponibilità, in capo alla società, delle disponibilità derivanti dal mutuo, le parti convenivano quanto segue:

l'assunzione di **Parte_1** da settembre 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato presso la società con qualifica di rilegatore, con versamento delle relative retribuzioni e TFR *“sino a concorrenza della somma di € 65.000,00”* prezzo della compravendita ed importo mutuato;

compensazione del credito vantato dalla società nei confronti del reale proprietario dell'immobile, pari ad € 8.522,03, rinveniente da altro mutuo, onorato dalla società per finanziare l'intervento di costruzione del medesimo immobile.

Va rilevato come la scrittura, da qualificare come controdichiarazione, ma anche come contratto nei termini di cui si dirà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e segg. c.c., prevedeva una clausola di arbitrato, circostanza che non è stata eccepita nell'odierno giudizio dalle parti convenute.

La scrittura privata datata 25.5.2007, contestuale, pertanto, alle pattuizioni di cui innanzi, da una parte ha la natura di controdichiarazione, ovvero di dichiarazione di scienza con la quale le parti esternavano i termini dell'accordo simulatorio e dall'altra, per il suo tenore letterale, può essere qualificata negozio di accertamento, nella parte in cui i soci davano atto della sussistenza del presupposti legittimanti l'usucapione del diritto di proprietà dell'immobile in capo a **CP_4**, atto negoziale valido in forza dei principi di cui agli artt. 1321 e 1322 c.c.

Accertata la reale volontà delle parti e la efficacia vincolante tra le stesse delle pattuizioni non formalizzate in atto notarile, la domanda della ricorrente presenta una serie di criticità, sotto il profilo della base probatoria sulla quale essa si fonda.

La prova testimoniale, inoltre, non ha offerto risultati univoci.

L'attrice ha depositato a sostegno della domanda una serie di documenti risalenti al periodo 2007 - 2012, che consentono di evincere come le rate di mutuo siano state effettivamente pagate, circostanza anche valorizzata dai convenuti.

La documentazione si arresta al 2012, mentre è nel 2013 che è deceduto **CP_4** socio e mutuatario, unitamente con **Parte_1**.

Va dato atto di come la documentazione depositata non consenta di ritenere che ai pagamenti abbia provveduto la **Pt_1** la quale agisce in proprio, e non quale erede di **CP_4**.

Il dato documentale consta di: versamenti per cassa eseguiti direttamente da **CP_4** e contabili di pagamento a nome “ **Parte_1** e **CP_4** ”. (documenti depositati con la memoria 183 c.p.c. dall'attrice)

La parte sostiene che ella, dopo la morte del marito, avrebbe “rinegoziato” il mutuo, con riduzione della rata periodica, ma di tale circostanza manca il supporto probatorio.

Parte_1, in occasione dell’interrogatorio formale deferitole, ha dichiarato che “*le rate di mutuo furono pagate esclusivamente da mio marito*”, precisando che, dopo la morte di questi, ella aveva proseguito con i pagamenti. (cfr. le distinte di pagamento si arrestano al 2012 anno antecedente rispetto alla morte di **CP_4**)

La medesima **Pt_1** dichiarava che “*dopo il suo licenziamento*” ella non aveva più voluto “*sapere nulla*” della società. (cfr. verbale di udienza dell’1.6.2022)

Testimone_1 teste di parte attrice e moglie di **CP_3**, in un passaggio della sua deposizione, dichiarava di avere appreso da **CP_4** e da **Controparte_2** che **CP_1** “*non pagava più il mutuo*”. (cfr. verbale di udienza del 22.5.2024)

L’affermazione della **Tes_1** è rilevante, perché consente di ascrivere veridicità alle dichiarazioni rese dai convenuti in occasione dell’interrogatorio formale.

Controparte_1 dichiarava, infatti, che egli, unitamente agli altri soci, versava la propria quota di rimborso del mutuo, ed analoga dichiarazione era resa da **Controparte_2** erede di **Persona_1**, la quale riferiva che dopo la morte del marito, nel 2008, ella aveva continuato a pagare “*la rata del mutuo*”. (cfr. verbali di udienza del 28.9.2022)

La circostanza che dei rimborsi non vi sia traccia documentale, non milita nel senso della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai soci, non solo alla luce della deposizione della **Tes_1**, ma anche alla luce della circostanza che i soci erano tra loro legati da stretti rapporti di parentela, il che rende credibile che dei versamenti eseguiti i medesimi non abbiano ritenuto necessario procurarsi la prova documentale.

Ed allora, da tutto quanto sopra è possibile desumere che:

la **Pt_1** fu effettivamente assunta dalla società; (nella scrittura privata la sua retribuzione diretta ed indiretta andava a scomputo del rimborso)

i soci, quantomeno sino ad una certa data, rifondevano pro quota le rate di mutuo, in forza della descritta scrittura privata.

Pertanto, non può ritenersi che le disponibilità dei versamenti derivassero da risorse proprie del solo **CP_4** e, meno ancora, di **Parte_1** che compare nominativamente nelle distinte di versamento solo perché cointestataria del mutuo, e dei cui versamenti diretti, dal 2013 in poi, non vi è alcuna traccia documentale.

Conclusivamente, la domanda della parte attrice va rigettata.

Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte attrice ed in favore dei convenuti e della terza chiamata.

Esse sono liquidate in:

€ 7.052,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA per il convenuto *Controparte_1* ;

in € 11.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA per la terza chiamata e per i convenuti *CP_2* e *CP_4* in quali si sono costituiti a mezzo di un unico difensore.

Gli importi sono liquidati in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), ai valori tariffari di cui al d.m.55/2014 e s.m.i. applicati in valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate, ed applicando la maggiorazione per il numero di parti difese oltre alla prima, relativamente ai rapporti tra attrice e convenuti *CP_2* e *CP_4* unitamente alla terza chiamata, tutti difesi a mezzo del medesimo difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Rigetta la domanda dell'attrice;

Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.052,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge per *Controparte_1* , ed in complessivi € 11.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge per la terza chiamata ed i convenuti *Controparte_2* e [...] *Controparte_3* , costituiti tutti a mezzo del medesimo difensore.

Potenza, 30.1.2026

Il giudice

Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

